

N. 66 del Reg. Deliberazioni

del 19/01/2022

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

**- Dott.ssa Patrizia Simionato -
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 24 del 26.02.2021**

OGGETTO: Conferimento incarico libero-professionale a Medico specializzando da adibire alle attività di profilassi vaccinale anti Sars-Cov-2.

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa

Dr.ssa Patrizia Davì

Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, dr.ssa Patrizia Davì, riferisce quanto segue.

L'art. 2-*bis*, comma 1 lett. a), della Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020 e s.m.i. prevede che – al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza fino al perdurare dello stato di emergenza – le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possano procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga alle disposizioni dell'art. 7, commi 6 e 6 *bis*, del D.lgs. 165/2001 e dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, nr. 78. Tali deroghe implicano, tra l'altro, che gli incarichi possono essere conferiti anche:

- per lo svolgimento di funzioni ordinarie;
- prescindendo dal previo svolgimento di procedure comparative;
- prescindendo dai requisiti soggettivi e dai presupposti di legittimità di cui all'art. 7, commi 6 e 6 *bis*, del d.lgs. 165/2001.

L'art. 2-*bis*, comma 3, consente di conferire tali incarichi anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

L'art. 2-*bis*, comma 5, consente – verificata l'impossibilità di assumere personale anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore – di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Gli incarichi possono essere conferiti anche in deroga all'articolo 7 del D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 e all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, nr. 135 che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire, tra gli altri, incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Il decreto-legge 24 dicembre 2021, nr. 221 all'art. 1, dispone, da ultimo (V. decreto-legge 30 luglio 2020, nr. 83 convertito con legge 25 settembre 2020, nr. 124, come modificato dal successivo decreto-legge 7 ottobre 2020, nr. 125 e dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105), la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

La Regione del Veneto, con DGRV nr. 258 del 09.03.2021, lett. D) "Reclutamento di personale in rapporto alle disposizioni contenute nei decreti-emergenziali" ha stabilito che le aziende, ai sensi del del D.L. 18/2020, convertito in Legge nr. 27 del 24.04.2020, potranno:

- conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., di durata non superiore a sei mesi, rinnovabili, agli operatori di tutte le professioni sanitarie, agli OSS ed agli specializzandi all'ultimo e penultimo anno di corso, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art-2-*bis*, comma 1, lett. a);
- procedere alle assunzioni dei medici specializzandi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 548-*bis* della L. 145/2018 (art-2-*bis*, comma 1, lett. b);

- conferire e prorogare incarichi di lavoro autonomo per la durata di sei mesi allo stesso personale individuato al comma 1, lett. a) collocato in quiescenza (articolo 2-bis, comma 5);
- conferire e prorogare "incarichi individuali a tempo determinato" (in sostanza assunzioni a tempo determinato) a mezzo di procedure semplificate della durata di un anno al personale individuato all'articolo 2-bis, comma 1 (articolo 2-ter, commi 1 e 2);
- conferire e prorogare gli incarichi di cui all'art. 2-ter, comma 1 per sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso (articolo 2-ter, comma 5).

A fronte dell'erogazione delle suddette prestazioni sanitarie la Regione Veneto — Azienda Zero prevede un compenso orario pari a:

- € 60,00 per incarichi libero-professionali e di Collaborazione Coordinata e Continuativa conferiti a medici specialisti;
- € 60,00 per incarichi libero-professionali conferiti a medici specialisti in quiescenza;
- € 40,00 per incarichi libero-professionali o di Collaborazione Coordinata e Continuativa conferiti a medici specializzandi o a medici laureati e abilitati e privi di specializzazione;
- € 30,00 per incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa conferiti a sanitari non medici, anche in quiescenza, riconducibili ai profili del comparto.

Con provvedimento della Giunta regionale Veneto nr. 1801 del 22 dicembre 2020, è stato adottato il documento recante "*Linee di indirizzo per l'organizzazione del Piano Vaccinazione anti Covid-19*" al fine di garantire l'adozione di comportamenti omogenei sull'intero territorio regionale.

In particolare, il suddetto documento individua il modello organizzativo per la pianificazione e la somministrazione del vaccino anti Covid-19 alla popolazione, secondo le priorità definite a livello nazionale, i tempi necessari per un'efficace azione di contrasto alla diffusione del virus, e sulla base della disponibilità graduale delle dosi e le caratteristiche dei diversi target di popolazione.

In data 6 marzo 2021 è stato siglato dal Ministro della Salute, dal Ministro dell'Università e della Ricerca, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e dalle Associazioni dei Medici in formazione specialistica, un Protocollo d'intesa che definisce le modalità per il coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna di vaccinazione nazionale anti Covid-19.

Con Deliberazione della Giunta Regionale Veneto nr. 304 del 16 marzo 2021, è stato recepito il predetto Protocollo e sono state definite, nelle more dell'adozione da parte del legislatore statale delle misure atte a dare concreta attuazione allo stesso, le modalità e le azioni necessarie per la sua applicazione da parte della Regione, delle Università degli studi di Padova e Verona e delle aziende ed enti del SSR.

Con nota prot. nr. 138311 del 26.03.2021 a firma del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR è stato trasmesso il Decreto nr. 25 del 26.03.2021, con il quale è stata data attuazione, nelle more del completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 460 e segg. della L. 178/2020, a quanto previsto nella D.G.R. nr. 304 del 16 marzo 2021 e nel Protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni dei medici in formazione specialistica del 6 marzo 2021 per il coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

Il citato protocollo d'intesa stabilisce che:

- a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, su base volontaria, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al d.lgs 368/99 s.m.i., gli specializzandi medici partecipano alle attività di somministrazione dei vaccini e il reclutamento avviene da parte delle Regioni e le Province autonome, anche attraverso le aziende e gli enti del SSN;
- la partecipazione all'attività vaccinale avviene attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale;
- ai medici in formazione specialistica sono corrisposti, in aggiunta al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, gli emolumenti per l'attività lavorativa di somministrazione vaccinale, il cui compenso orario è definito in 40 euro lordi onnicomprensivi.

Con nota prot. nr. 604618 del 28.12.2021 a firma del Direttore Generale Area Sanità e Sociale ad oggetto: Indicazioni in materia di reclutamento di personale D.L. 24 dicembre 2021, nr. 221 e "Maxiemendamento" del Governo relativo al disegno di legge di bilancio 2022, è stata disposta, tra l'altro, la proroga fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni di cui:

- Articolo 2-bis, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La proroga consente anche nel primo trimestre 2022 di conferire incarichi di lavoro autonomo per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 2-bis del D.L 18/2020, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali e, quindi, anche non in possesso della specializzazione.
- Articolo 12, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La proroga consente per lo stesso periodo del 2022 il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
- Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La proroga consente fino al 31 marzo 2022 l'utilizzo delle misure in materia di espletamento di procedure concorsuali contenute nelle disposizioni citate.

Nonchè la possibilità di conferire e/o prorogare:

- fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., di durata non superiore a sei mesi rinnovabili, ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- fino al 31 dicembre 2022 gli "incarichi individuali a tempo determinato" (in sostanza assunzioni a tempo determinato) di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 2, del D.L.18/2020 a mezzo di procedure semplificate della durata di un anno al personale individuato dall'articolo 2-bis, comma 1, lett. a) dello stesso D.L. 18/2020;

- fino al 31 dicembre 2022 gli incarichi di cui all'art. 2-ter, comma 5, del D.L. 18/2020, alle condizioni ivi previste, per sei mesi ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione;
- fino al 30 giugno 2022 gli incarichi di cui all'articolo 4-bis del D.L. 18/2020, per personale da inserire nelle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), a medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, a medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza;
- fino al 31 dicembre 2022 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in deroga all'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, nei confronti di professionisti sanitari e di assistenti sociali per le finalità indicate nel comma 1 dello stesso articolo 33, e nei confronti degli psicologi per le finalità indicate nel successivo comma 3.

Infine, il D.L. nr. 228 del 30.12.2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c.d. Milleproroghe), in vigore dal 31.12.2021, prevede la possibilità di rinnovare gli incarichi di lavoro autonomo, con il personale sanitario collocato in quiescenza di cui all'art. 2-bis comma 5 del del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 consentendo il "cumulo" dei trattamenti economici per la durata della proroga fino al 31.03.2022. La norma, infatti all'art. 4 comma 7 prevede quanto segue: *"Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri.*

Il successivo comma 8 prevede anche la proroga della disciplina della cd "cumulabilità degli incarichi" prevista dall'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per il primo trimestre 2022.

Al fine di dare attuazione al piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2, il Direttore UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota in atti, chiede di potersi avvalere della collaborazione di professionisti esterni con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2-bis della Legge nr. 27 del 24.04.2020 e s.m.i.

Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonchè di assumere personale con la medesima qualifica con gli strumenti di reclutamento ordinario, a causa della oggettiva carenza di personale sul mercato del lavoro, risulta necessario procedere al conferimento degli incarichi richiesti, al fine di garantire la rapida ed efficiente attuazione del piano di vaccinazione ed evitare rallentamenti a causa dell'insufficiente numero di professionisti dedicati alla somministrazione;

Acclarato che gli incarichi di cui si tratta:

- rivestono carattere di eccezionalità e temporaneità e in nessun caso si configureranno come rapporto di lavoro subordinato;
- sono finalizzati ad integrare la consistenza di personale, a supporto della campagna vaccinale contro SARS-COV2;
- si rendono indifferibili stante la necessità di assicurare le vaccinazioni anti COVID; dato atto che il costo derivante dal presente provvedimento troverà copertura nel riconoscimento degli oneri derivanti dall'emergenza COVID.

In riferimento al Bando di “Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di medici disponibili a collaborare all’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2”, indetto da questa Azienda con deliberazione nr. 10 del 03.03.2021, è stata acquisita la disponibilità della dott.ssa Simona Grutta, medico specializzando.

Alla luce di quanto esposto e al fine di portare a compimento il piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2, si propone di conferire nr. 1 incarico libero-professionale alla dott.ssa Simona Grutta, medico specializzando, a decorrere dal 24.01.2022 e sino al 31.03.2022, salvo eventuale proroga in ragione delle necessità del piano vaccinale.

Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

IL DIRETTORE GENERALE

IN RELAZIONE a quanto sopra riferito e preso atto che il Direttore della UOC proponente, competente dell’istruzione dell’argomento in questione, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTO il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, a norma dell’art.7, c. 6 e sgg., Del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., approvato con deliberazione n. 145 del 14.02.2018;

VISTA la nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. nr. 444788 del 20.10.2020 ad oggetto: “Emergenza COVID 19 – Proroga possibilità di conferimento incarichi di lavoro autonomo”;

VISTA la Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020;

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, nr. 83, modificato dalla Legge di conversione 25 settembre 2020, nr. 124 e dall’art. 1, comma 3 del D.L. 7 ottobre 2020, nr. 125;

VISTA la nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. nr. 537667 del 17.12.2020 ad oggetto: “Proroga contratti stipulati ai sensi dell’art. 2-bis e 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i.”;

VISTO il D.L. 22.03.2021, n. 41;

VISTA la DGRV nr. 304 del 16.03.2021;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR prot. nr. 138311 del 26.03.2021;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR nr. 25 del 26 marzo 2021 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività vaccinale";

VISTO il D.L. nr. 52 del 22.04.2021;

VISTO il DL nr. 73 del 25.05.2021;

VISTO il D.L. nr. 105 del 23.07.2021;

VISTO il D.L. nr. 121 del 24.12.2021;

VISTO il D.L. nr. 228 del 30.12.2021;

VISTA la nota prot. nr. 604618 del 28.12.2021 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale ad oggetto: Indicazioni in materia di reclutamento di personale D.L. 24 dicembre 2021, nr. 221 e "Maxiemendamento" del Governo relativo al disegno di legge di bilancio 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari, ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 16 della L.R. 56/94 e s.m.i..

DELIBERA

1. di conferire alla dott.ssa Simona Grutta, medico specializzando, un incarico libero-professionale al fine di contribuire alle attività di profilassi vaccinale anti Sars-Cov-2, a decorrere dal 24.01.2022 e sino al 31.03.2022, eventualmente prorogabile in ragione delle necessità del piano vaccinale;
2. di dare atto che la spesa per tale incarico, complessivamente quantificata in presunti € 6.400,00, sarà prevista nel Bilancio Area Sanitaria, Esercizio 2022, al sottoconto economico EC72101120 Altre Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato.
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento troverà copertura nel riconoscimento degli oneri derivanti dall'emergenza COVID.

Responsabile del Procedimento: Direttore UOC Gestione Risorse Umane: dr.ssa Patrizia Davì
Responsabile dell'istruttoria: Ufficio Gestione Rapporti di Lavoro Dipendente e Autonomo: dr. Alessio Storelli
Responsabile della UOS Gestione Economica: dott.ssa Monica Cattelan

* * * * *

Pareri favorevoli in quanto di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Urbano Brazzale

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Alberto Rigo

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI F.F.

Dott.ssa Domenica Lucianò

II DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Simionato

